

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI MUTUA ARTIERI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Mutua Artieri ETS, Società di Mutuo Soccorso. Le relative disposizioni hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

Art. 2

Il Consiglio d'Amministrazione procede alla convocazione dell'assemblea nel rispetto dei termini e delle modalità previste nello statuto.

In particolare, la convocazione dell'Assemblea avverrà mediante avviso pubblicato sul sito internet della Mutua e su almeno uno fra i quotidiani locali "Il T Quotidiano Autonomo del Trentino Alto Adige Südtirol" e "L'Adige" almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, ovvero inviato ai soci a mezzo posta, anche elettronica, almeno otto giorni prima di tale data.

Al fine di una migliore ed ulteriore diffusione dell'avviso di convocazione, ma senza che tale modalità sostituisca le formalità statutariamente previste, il Consiglio d'Amministrazione potrà provvedere ad informare i soci anche attraverso altre modalità.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato e, ove stabilito, la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 3

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Art. 4

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello statuto.

Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro ritenuto opportuno, del personale della società.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, debitamente compilate con il nome del rappresentante, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Eventuali reclami proposti da parte d'intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri sono presentati al presidente dell'assemblea e da questi decisi con provvedimento adottato senza particolari formalità.

Art. 5

Non appena sono raggiunti i “quorum” previsti a norma dello statuto, ivi computando le deleghe valide presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Art. 6

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, salvo che - ai sensi di legge o per decisione del presidente - l'incombenza non sia affidata ad un notaio in precedenza designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, d'apparecchi di registrazione.

Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell'assemblea.

Art. 7

Il presidente può proporre all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Art. 8

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l'opportunità e l'assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo non oltre il quinto giorno successivo.

Art.9

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

Art. 10

Il presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'hanno richiesta.

Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente.

Gli amministratori, i sindaci, e gli altri invitati ad assistere all'assemblea, possono chiedere al presidente di intervenire nella discussione.

Art. 11

Il presidente, e/o, su suo invito, gli amministratori o gli altri invitati rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo che sono stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Art. 12

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può discrezionalmente definire e indicare all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere.

Art. 13

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- ✓ qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- ✓ previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- ✓ nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- ✓ nel caso d'incitamento alla violenza od al disordine.

Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

Art. 14

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone in precedenza ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

Art. 15

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

Art. 16

Mutua Artieri promuove e favorisce la parità di genere e la presenza di soci/e di ogni età all'interno degli organi sociali.

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese – Confartigianato Trentino, quale ente promotore di Mutua Artieri, può proporre una lista di nominativi per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, anche in rappresentanza della propria suddivisione territoriale in ragione di un rappresentante per territorio; alla suddetta lista vanno aggiunti i nominativi di eventuali ulteriori candidature spontanee.

Tutte le candidature devono essere formalizzate presso la sede sociale entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'assemblea.

Art. 17

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell'art. 14.

I provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Art. 18

Il presidente può disporre, secondo le circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Art. 19

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto salvo diversa indicazione dell'assemblea. Nel caso in cui si proceda con votazione segreta, ciascun socio che ne faccia richiesta ha diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della propria votazione o eventualmente la propria astensione.

Art. 20

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Art. 21

Le votazioni a scrutinio palese avvengono, secondo le previsioni statutarie, per alzata di mano, con prova e controprova.

Nelle votazioni per alzata di mano il presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all'assemblea che i soci dissenzienti che desiderassero far constatare nel verbale il loro dissenso devono dichiarare le proprie generalità al segretario.

Art. 22

Le schede per l'elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono predisposte dalla società secondo un modello uniforme.

Le schede elettorali possono contenere nominativi prestampati.

Se nell'elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente.

I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea

stessa sia predisposto un numero adeguato di cabine o d'urne nelle quali deporre le schede votate.

All'interno delle cabine non sono consentite affissioni d'alcun genere.

Art. 23

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio d'Amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita.

Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto.

In caso d'omonimia tra un candidato ed altri soci il voto s'intende sempre attribuito al candidato.

A parità di voti s'intende eletto il socio che risulta essere iscritto alla società da più tempo.

L'elezione del Collegio Sindacale avverrà attraverso una scheda prestampata riportante i nomi dei candidati in ordine alfabetico. L'elezione del Presidente del Collegio Sindacale avviene contestualmente alle votazioni dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "Presidente" in corrispondenza della dicitura "Presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella a fianco dei soggetti che, a tale carica, si sono candidati.

Le schede di votazione potranno contenere un numero di preferenze massimo, corrispondente alla composizione numerica di ogni specifico organo sociale.

Qualora per una carica siano indicati nomi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione è nullo.

Art. 24

Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati invitando, se l'assemblea è ancora aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause d'ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i quindici giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 25

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SOCI IL 23/06/2025